



FIMMGTO - NOTIZIE

**Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato
dei Medici di Medicina Generale**
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

L'ORDINE DEI MEDICI AVEVA RAGIONE: QUELLA DEL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI E' PUBBLICITA' INGANNEVOLE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ANTITRUST) ha stabilito che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società denominata United Directories Lda ("Registro Italiano Medici") costituisce pubblicità ingannevole illecita ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, vietandone ulteriore diffusione e imponendo la sanzione amministrativa di euro 100.000.

NOVITA' ESENZIONE TICKET PER REDDITO (E11/E01)

La Regione Piemonte ha chiarito che per le persone di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito attestato dell'E01 è valido anche per l'esenzione per i farmaci. Per questo soggetti è quindi possibile riportare l'esenzione E01 sulle ricette da spedire in farmacie convenzionate. Per le persone di età compresa tra 6 e 65 invece deve essere riportato sulla ricetta il codice E11 su presentazione del relativo attestato rilasciato dalla ASL. La comunicazione originale della Regione è pubblicata sul sito. Gli attestati E01 sono in corso di spedizione tramite Poste Italiane a cura delle varie ASL. Gli assistiti aventi diritto che non riceveranno l'attestato, perchè non compresi negli elenchi, e i disoccupati devono essere indirizzati agli sportelli per l'autocertificazione e il rilascio dell'attestato.

NUOVE RACCOMANDAZIONI DELL'EMEA SULL'UTILIZZO DELLA NIMESULIDE

Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha stabilito, in seguito alla complessiva valutazione del rapporto rischio/beneficio, che i medicinali per uso sistemico contenenti nimesulide non devono più essere usati per il trattamento sintomatico dell'osteoartrite ma soltanto nella cura dei pazienti con dolore acuto e dismenorrea primaria.

direzione generale

Da: settore.farmaceutico@regione.piemonte.it
Inviato: martedì 5 luglio 2011 17.04
A: direzionegenerale@asl1.to.it; aslto1@postecert.it; direzionegenerale@asl102.to.it; protocollo.aslto2nord@legalmail.it; eleonora.marrazzo@aslto2.it; direzionegenerale@asl3.to.it; direzione.generale@aslto4.it; aslto3@cert.aslto3.piemonte.it; segreteria.aagg@asl6.piemonte.it; direzione.generale@asl7.to.it; protocollo@cert.aslto5.piemonte.it; direzione.generale@asl11.piemonte.it; ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it; direzione@asl.novara.it; protocolloasl14@actaliscertymail.it; direzionegenerale@aslvc0.it; protocollo@pec.aslvco.it; protocollo@aslcn1.legalmailPA.it; info@asl15.it; aslcn2@legalmail.it; segrdirgen@asl.at.it; direzione@aslal.it; direzione.generale@maggioreosp.novara.it; protocollo@pec.aou.no.it; direzione.generale@ceto.to.it; protocollo@cert.ceto.to.it; info@ospedale.al.it; asoalexandria@pec.ospedale.al.it; dg@molinette.piemonte.it; dirgen@oirmsantanna.piemonte.it; direzione.generale@sanluigi.piemonte.it; direzione.generale@ospedale.cuneo.it; dirsanz@mauriziano.it; direzionegenerale@mauriziano.it; ass.tit@farmapiemonte.org; fimmgt0@sinet.it; hascot@tin.it

Oggetto: Codici esenzioni ticket per motivi di reddito. Precisazioni.



CodiciEsenzioniTicket.pdf (82 ...)

(See attached file: CodiciEsenzioniTicket.pdf)

DESTINATARI COMUNICAZIONE				
ATR	DIREZIONE	DIR. H. CH	DIR. H. CI	DIR. H. IVR
DISTR. 1	DISTR. 2	DISTR. 3	DISTR. 4	DISTR. 5
DISTR. 6	FARM. CH	FARM. CI	FARM. IVR	FARM. AL
MED. LEG.	DSM	DIR. FARM.	DIR. IVR	DIR. AL
COLL. SIND.	ECON. FARM.	CO. GE.	CO. IVR	PERSON.
FORMAZ.	LEGALE	ECONOMI.	PROVV. TO	TECNICO

Handwritten notes:
• d.s. / M. / M. (circled)
+ Copia D. S.
Handwritten initials: OMA, OMA

ASL TO4
Protocollo nr. 0071790
del 06/07/2011



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Sanità

Settore Assistenza Farmaceutica e Assistenza Integrativa
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it

ASL TO4



Protocollo nr. 0071790
del 06/07/2011

5 LUG. 2011

Data

Protocollo

18543/AB2007

Classificazione

14.120.040

Ai Commissari
delle Aziende Sanitarie Regionali

A Federfarma-Piemonte

A FIMMG

A SNAMI

A SUMAI

LORO SEDI

Oggetto: Codici esenzioni ticket per motivi di reddito. Precisazioni.

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° giugno 2011, delle nuove modalità per usufruire dell'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistico-ambulatoriali e a seguito della proroga, sino al 31.12.2011, della validità degli attestati E11 relativi all'esenzione dal ticket per reddito per la farmaceutica convenzionata disposta dalla Giunta Regionale con DGR n. 6 - 2207 del 22/06/2011, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Come noto, con il codice E01 sono individuati i soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 che usufruiscono dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistico-ambulatoriali (normativa nazionale); i soggetti in questione sono inseriti nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Economia e Finanze annualmente aggiornato ed utilizzato nel sistema TS, per la gestione degli elenchi degli esenti e il relativo controllo.

Con il codice E11 sono individuati, previa autocertificazione presso l'ASL di residenza, i soggetti appartenenti a nucleo familiare con reddito non superiore a € 36.151,98, **indipendentemente dall'età anagrafica**, che possono usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica (normativa regionale).

Per quanto sopra esplicitato, al fine anche di semplificare l'attività prescrittiva dei medici e non creare disagio agli aventi diritto, dal momento che il cod. E01 ricomprende una parte della casistica dei soggetti esenti in possesso del cod. E11, si ritiene opportuno consentire la spedizione di ricette SSN riportanti il cod. E01 presso le farmacie convenzionate, in quanto tale codice individua soggetti esenti per motivi di reddito, con età inferiore a sei anni e superiore a 65 anni, come sopra specificato, già rientranti nel sistema TS.

Infine, come sopra già specificato, ribadito che la D.G.R. n. 6-2207 del 22/6/2011 ha previsto la proroga dei criteri di esenzione per reddito per la spesa farmaceutica convenzionata e dei relativi attestati E11 già rilasciati, rimane, ovviamente, impregiudicato che i nuovi soggetti aventi diritto all'esenzione in questione, con età anagrafica ricompresa tra 6 anni e 65 anni, ai sensi delle disposizioni regionali in materia, dovranno recarsi presso la propria ASL di residenza per compilare l'autocertificazione e ottenere, così, l'attestato di esenzione con codice E11.

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA
Dr. Anna Cristina PELLEGRINI



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

23 June 2011
EMA/CHMP/486983/2011
Press Office

COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI

L'Agenzia Europea dei Medicinali ha concluso la revisione sistematica dei medicinali contenenti nimesulide

L'uso deve essere limitato al trattamento del dolore acuto e la dismenorrea primaria

Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha concluso che i benefici dei medicinali per uso sistemico contenenti nimesulide continuano a superare i rischi nel trattamento dei pazienti con dolore acuto e dismenorrea primaria. Tuttavia, questi medicinali non devono più essere usati per il trattamento sintomatico dell'osteoartrite.

Nimesulide è un farmaco anti-infiammatorio non steroideo (FANS), che è stato usato per il trattamento del dolore acuto, dell'osteoartrite dolorosa e della dismenorrea primaria.

Su richiesta della Commissione europea, a causa delle recenti problematiche sulla sicurezza gastrointestinale ed epatica, il Comitato aveva iniziato una completa valutazione dei benefici e dei rischi dei medicinali per uso sistemico contenenti nimesulide.

Il CHMP ha riesaminato i risultati degli studi epidemiologici condotti dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), richiesti nel 2007 dal Comitato, tutte le segnalazioni disponibili sulle reazioni avverse e i dati provenienti dalla letteratura pubblicata.

Il comitato ha osservato che nel dolore acuto, nimesulide è efficace come gli altri analgesici FANS come diclofenac, ibuprofene e naprossene.

In termini di sicurezza, il CHMP ha osservato che nimesulide ha lo stesso rischio di tossicità gastrointestinale, come gli altri FANS. Il CHMP ha concluso che nimesulide era associato ad un aumentato rischio di tossicità epatica rispetto agli altri trattamenti anti-infiammatori. Il Comitato, precedentemente, al fine di ridurre i rischi di danno epatico, aveva imposto diverse restrizioni sull'uso sistemico di nimesulide. A conclusione della revisione di tutti i dati disponibili, il CHMP raccomanda, come ulteriore restrizione, che nimesulide per uso sistemico non deve più essere usato per il trattamento dell'osteoartrite dolorosa. Il Comitato ha ritenuto che l'uso sistemico di nimesulide per il trattamento dell'osteoartrite dolorosa, che sono una condizione cronica, aumenterebbe il rischio poiché questi medicinali sarebbero usati per un trattamento a lungo termine con un conseguente aumento del rischio di danno epatico.

Note

1. Questo comunicato stampa, insieme a tutti i relativi documenti, è disponibile sul sito dell'EMA www.ema.europa.eu

2. I medicinali contenenti nimesulide sono in commercio dal 1985 e sono autorizzati in diversi Stati membri. Sono disponibili solo con prescrizione medica. I medicinali contenenti nimesulide per uso sistemico (capsule, compresse, supposte e polvere o granuli per sospensione orale) sono disponibili nella UE in Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.

3. La revisione della nimesulide è stata condotta nel contesto di una revisione formale ai sensi dell'articolo 31 della Direttiva 2001/83/CE, iniziata nel gennaio 2010 su richiesta della Commissione europea. Questo tipo di procedura può essere avviata in casi specifici in cui è coinvolto l'interesse della Comunità e prevede che il CHMP faccia una raccomandazione se l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale deve essere mantenuta, modificata, sospesa o revocata. L'espressione 'Interesse comunitario' ha un ampio significato, ma si riferisce soprattutto agli interessi della salute pubblica nella Comunità, ad esempio a seguito di preoccupazioni relative alla qualità, all'efficacia e/o la sicurezza di un medicinale, che è autorizzato a livello degli Stati membri.

4. Il parere del CHMP è stato inviato alla Commissione Europea per l'adozione di una decisione vincolante in tutta l'Unione europea.

5. Un documento di domande e risposte su questa revisione è disponibile sul sito dell'EMA www.ema.europa.eu

6. Il comunicato stampa sulla revisione del CHMP avviata nel 2007 è disponibile sul sito dell'EMA.

7. Maggiori informazioni sul lavoro dell'EMA possono essere trovate sul suo sito web: www.ema.europa.eu